



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 102 del 26/06/2025

Oggetto: AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Appello nominale:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	MARRACCINI MONICA	Vice Sindaco	X	
3	CRISCI ARCANGELO	Assessore Anziano	X	
4	MARIOTTI ANDREA	Assessore	X	
5	D'OTO ROBERTA	Assessore	X	
6	ROVIEZZO LIBERO	Assessore	X	
			6	0

Il Sindaco Simona De Caro, presiede la giunta e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'ordine del giorno

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Oggetto: AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 18 del 23.09.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la Tariffa Corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la Tariffa Corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 31/10/2022 è stata istituita la Tariffa Corrispettiva in luogo della TARI ai sensi dell'art. 1, c.668 della L. n. 147/2013 ed approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva;

VISTA la deliberazione n. 20 del 15.12.2022, recante l'istituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS1), comprendente i comuni passati a tariffa corrispettiva dal 01/01/2023, tra i quali il Comune di Monsummano Terme;

RICORDATO che con la deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2022 era stata decisa l'adesione all'ambito tariffario sovracomunale, nonché una prima modifica al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sovracomunale, definitivamente integrato e modificato con la delibera C.C. n. 32 del 24/06/2025;

PRESO ATTO che a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;

PRESO ATTO che a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

RICORDATO che la quota fissa articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica è determinata per ogni annualità nella delibera dell'Autorità n. 1/2023, secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999;

RICORDATO che la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RICORDATO che il Regolamento è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha determinato modifiche sia alla classificazione dei rifiuti, sia, in termini di riduzione, alla superficie assoggettata al prelievo tariffario per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;

RICORDATO che il gettito annuo della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come

determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;

RICORDATO che nel caso di ambiti tariffari sovracomunali, ARERA pone in capo agli Enti di gestione dell'ambito la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della Tariffa corrispettiva, secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono secondo quanto indicato all'art. 1 comma 668, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'art. 30 del regolamento della tariffa Corrispettiva di ambito ATS1 "Agevolazioni tariffarie" prevede quanto segue;

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, che stabilisce: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

VISTO che l'art. 4 c.2 del D.P.R. N.158/1999 prevede che l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa avvenga secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

DATO ATTO che con il D.P.C.M. 21/01/2025 pubblicato in data 28/03/2025 è stato attivato il bonus sociale rifiuti, già previsto dal dl n. 124/2019 art.57 bis, denominato UR3a, che prevede una riduzione del 25% della tariffa corrispettiva per le utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 9.530,00 Euro, elevato a 20.000,00 Euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

TENUTO CONTO che la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 1° Aprile 2025 emanata in attuazione del suddetto D.P.C.M., ha stabilito in Euro 6,00/utenza la componente perequativa fissa, da richiedere a tutte le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2025 i sottolencati criteri finalizzati al riconoscimento delle agevolazioni sociali che potranno essere concesse a favore delle utenze domestiche, che abbiano in Euro 12.500,00 il limite massimo dell'attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE, sulla base di quanto stabilito da ARERA in attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come di seguito indicati:

- riduzione del 65% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, non superiore ad Euro 4.000,00=;
- riduzione del 35% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 4.000,01= a Euro 6.000,00=;
- riduzione del 15% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 9.530,00=;
- riduzione del 15% indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 9.530,01= a Euro 12.500,00=;

PRECISATO inoltre che le agevolazioni eventualmente concesse, saranno riconosciute fino ad esaurimento del fondo, e che in caso di parità di Isee, sarà preso in considerazione l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune.

VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.LGS 267/2000;

VISTA la Legge 27 dicembre n. 160;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2025 i sottolencati criteri finalizzati al riconoscimento delle agevolazioni sociali che potranno essere concesse a favore delle utenze domestiche, che

abbiano in Euro 12.500,00 il limite massimo dell'attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE, sulla base di quanto stabilito da ARERA in attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come di seguito indicati:

- riduzione del 65% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, non superiore ad Euro 4.000,00=;
- riduzione del 35% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 4.000,01= a Euro 6.000,00=;
- riduzione del 15% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25) indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 9.530,00=;
- riduzione del 15% indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 9.530,01= a Euro 12.500,00=;

2. **DI PRECISARE** che le agevolazioni eventualmente concesse, saranno riconosciute fino ad esaurimento del fondo e che in caso di parità di Isee, sarà preso in considerazione l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune.

3. **DI DEMANDARE** ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto titolare della TARIC e del Servizio Integrato di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L.147/2013;

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la D.ssa Michela Torre.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Simona De Caro

Il Segretario Generale
Marco Fattorini